



News

TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING

Febbraio 2019

-
- | | |
|---|--|
| 1. FISCALITA' INTERNAZIONALE | Intermediari e disclosure obbligatoria delle operazioni fiscali sospette |
| 2. IVA | (Ir)rilevanza territoriale, ai fini Iva, dei servizi di gestione del portafoglio di investimenti immobiliari |
| 3. DOGANE | Deposito Iva: le violazioni doganali non ne scalfiscono l'utilizzo |
| 4. LEGALE | Mancata cancellazione tempestiva dell'ipoteca esattoriale: responsabili agenzia delle entrate ed Equitalia per i danni patrimoniali arrecati al contribuente |
| 5. ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Pvc: l'atto resta in piedi anche se privo di osservazioni confluite nel successivo accertamento. Posizione di vertice censurabile |
| 6. LEGALE | Novazione cambiaria - Corte d'appello di Brescia (sentenza n. 313/2019) |
| 7. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |
-

INTERMEDIARI E DISCLOSURE OBBLIGATORIA DELLE OPERAZIONI FISCALI SOSPETTE

La lotta alla pianificazione fiscale aggressiva sta, oramai da qualche anno a questa parte, impegnando congiuntamente OCSE e Unione europea.

Tra le iniziative di maggior rilievo si segnala in particolare la spinta verso una maggiore trasparenza confluita:

- a livello OCSE nelle Mandatory Disclosure Rules del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Action12, recepite nel marzo 2018 nel Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures; e,
- a livello unionale nella Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (c.d. DAC 6), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2018.

In particolare, la Direttiva DAC 6, in fase di recepimento anche in Italia, che è parte integrante del c.d. "pacchetto trasparenza" della Commissione dell'Unione Europea (elaborato in seguito ai lavori OCSE/G20 del progetto BEPS), ha quale scopo principale quello di mettere tempestivamente a disposizione delle Amministrazioni finanziarie informazioni sui meccanismi transfrontalieri considerati potenzialmente aggressivi scoraggiandone così l'attuazione.

In tema di scambio di informazioni, a livello europeo, di notevole importanza è la Direttiva (UE) 2011/16, che ha completamente rinnovato, dopo più di trent'anni, le forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Nel corso degli anni sono state apportate sei diverse modifiche a tale Direttiva, ciascuna di queste contraddistinte dalla sigla DAC, nella direzione di uno scambio automatico di informazioni tra Paesi anche senza una specifica richiesta.

L'Unione europea, nel definire le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano per garantire lo scambio di informazioni in ambito tributario con il fine di prevenire e contrastare fenomeni di evasione fiscale internazionale, ha così introdotto:

- uno standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard – c.d. CRS) che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti;
- un obbligo di informazioni sui ruling preventivi internazionali
- uno scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese

per paese delle imprese multinazionali (Country by Country Reporting – c.d. CBCR).

In tale contesto si è inserita la Direttiva (UE) 2018/822 che ha, in ultimo, modificato la Direttiva (UE) 2011/16, stabilendo che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sulle operazioni transfrontaliere di cui sono a conoscenza.

Da una prima lettura di quest'ultimo è evidente come l'intenzione del legislatore sia quella di chiarire alcuni concetti chiave di tale disciplina:

- viene precisato cosa si intende per meccanismo transfrontaliero;
- gli intermediari coinvolti nell'operazione sono i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate, solo nella misura in cui ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo;
- vengono definite puntualmente e dettagliatamente le informazioni da comunicare all'Agenzia delle entrate;
- vengono chiariti i termini di comunicazione delle informazioni;
- le modalità per la comunicazione delle informazioni saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
- viene stabilito che gli intermediari possono effettuare una trasmissione cumulativa all'Agenzia delle entrate entro il 31 agosto 2020 con le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri di cui è stata avviata l'attuazione tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020;
- vengono previste specifiche disposizioni anche a carico dell'Agenzia, per garantire l'effettivo scambio di informazioni tra autorità fiscali, che dovrà trasmettere le informazioni ricevute da parte degli intermediari alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni estere diverse da quelle dell'UE.

Sono però ancora molteplici i profili di criticità, sollevati in particolare dagli addetti ai lavori nell'avvenuta procedura di consultazione, che vanno dalla corretta valutazione del potenziale elusivo degli schemi posti in essere alle modalità tecnico/operative di raccolta ed invio delle informazioni..

A cura di

Dott. Davide Albonico

(IR)RILEVANZA TERRITORIALE, AI FINI IVA, DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI

I servizi resi ad un fondo di investimento alternativo immobiliare estero con immobili situati in Italia non sono territorialmente rilevanti ai fini Iva nel territorio italiano, ai sensi dell'articolo 7-ter, co. 1, lett. a), del DPR n. 633 del 1972.

Queste le conclusioni circolarizzate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 65 del 20 febbraio 2019.

In particolare, l'Agenzia ritiene che le attività svolte (es. prestare assistenza alla Società di gestione "in opportunità di acquisizione/cessione di beni immobili") siano riconducibili alla "gestione del portafoglio di investimenti immobiliari", di cui all' articolo 31-bis del Reg. d'esecuzione UE n. 282/2011. Tali servizi, autonomamente remunerati in misura percentuale rispetto al valore degli immobili oggetto di acquisto/cessione, appaiono, a giudizio dell'Agenzia, funzionali al processo di investimento in beni immobili da parte del gestore del Fondo.

Come noto, a livello domestico, l'articolo 7-ter, primo comma, del DPR n. 633 del 1972 dispone che "le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato".

Il successivo art. 7-quater, stabilisce che "in deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relative a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato (...)".

Le citate disposizioni recepiscono nell'ordinamento italiano, rispettivamente, gli articoli 44 e 47 della direttiva n. 2006/112/CE (di seguito, la "Direttiva IVA") secondo cui:

- "il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica (...)" (art. 44);

- "il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile (...) è il luogo in cui è situato il bene" (art. 47).

Come noto, ai sensi dell'art. 31-bis citato, i servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni.

Il successivo par. 2 fornisce un'elencazione esemplificativa dei predetti servizi, e dispone, ai sensi del par. 3, lett. g), che non rientra tra i servizi relativi a beni immobili "la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari (...)". Con riguardo alla nozione di gestione del portafoglio vengono richiamate le "Note esplicative sulle norme dell'UE in materia di IVA concernenti il luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili", pubblicate dalla Commissione dell'UE il 26.10. 2015.

Secondo tali note la differenza principale fra la gestione della proprietà e la gestione del portafoglio risiede nell'uso che viene fatto del bene immobile in questione.

In particolare, ogniqualvolta un bene immobile è acquistato o venduto a fini d'investimento, i servizi di gestione collegati a tale operazione (compresi i servizi di gestione del bene forniti durante il periodo di possesso) sono da considerare come gestione del portafoglio e in quanto tali non costituiscono servizi relativi a beni immobili.

Ed invero "l'attività specifica di un fondo comune d'investimento consiste nell'investimento collettivo dei capitali raccolti. Pertanto, dal momento che gli attivi di un fondo siffatto consistono in beni immobili, la sua attività specifica comprende, da un lato, attività relative alla scelta, all'acquisto e alla vendita dei beni immobili e, dall'altro, ai compiti amministrativi e di contabilità (...). Per contro, l'amministrazione effettiva dei beni immobili non attiene specificamente all'amministrazione di un fondo comune d'investimento, in quanto va al di là delle diverse attività connesse all'investimento collettivo dei capitali raccolti. Poiché l'amministrazione effettiva dei beni immobili mira a preservare e ad accrescere il patrimonio investito, il suo obiettivo non attiene specificamente all'attività di un fondo comune d'investimento, ma riguarda ogni tipo d'investimento" (Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 9 dicembre 2015, C-595/13, e giurisprudenza ivi richiamata).

A cura di

Avv. Vincenzo Cristiano

DEPOSITO IVA: LE VIOLAZIONI DOGANALI NE SCALFISCONO L'UTILIZZO

La Cassazione, con la sentenza 14 febbraio 2019 n. 4384, ha affermato che la falsità dei certificati di origine preferenziale comporta la ripresa a tassazione dei maggiori dazi, ma non anche dell'IVA all'importazione assolta con il meccanismo del reverse charge all'atto dell'estrazione della merce dal deposito fiscale, giacché, altrimenti, si verificherebbe un evento di "doppia imposizione".

Il principio che emerge dalla Suprema Corte è molto importante poiché "separa" il piano delle violazioni in materia doganale, che incidono sulla determinazione dei dazi e degli altri diritti di confine, rispetto al corretto assolvimento dell'IVA all'importazione.

Sul piano procedurale, i fatti in controversia prendono spunto da una verifica dell'Agenzia delle Dogane che aveva accertato l'irregolarità delle prove di origine EUR 1 riguardanti merce immessa in libera pratica destinata a essere fisicamente introdotta in un deposito IVA e successivamente estratta con il meccanismo del reverse charge.

A giudizio dell'Ufficio, l'invalidazione dei certificati di circolazione, che costituiscono titolo di legittimazione esclusivo per fruire delle agevolazioni daziarie, avrebbe giustificato il disconoscimento del regime sospensivo e la conseguente pretesa erariale relativa all'IVA all'importazione, sull'assunto secondo cui tale imposta sarebbe assimilabile ai diritti di confine.

L'annullamento degli EUR 1, tuttavia, non può costituire un nuovo presupposto d'imposta qualora l'IVA all'importazione sia già stata assolta tramite reverse charge all'estrazione dei beni dal deposito.

In tal senso si sono espressi i giudici di legittimità, i quali, con la sentenza in commento, hanno chiaramente sancito che "in caso di falsità dei certificati di origine (nella specie, EUR 1) delle merci importate e immesse in un deposito IVA, la perdita dell'esenzione daziaria conseguente all'accertamento di detta falsità non implica necessariamente anche quella dell'IVA all'importazione, qualora tale imposta sia stata comunque assolta secondo il modulo dell'"inversione contabile" all'atto dell'estrazione delle merci dal deposito IVA".

Il principio di identità tra IVA interna ed IVA all'importazione, ormai unanimemente affermato dalla

giurisprudenza di legittimità (Cass. nn 2842/2019, 16509/2016, 17814/2015, 16109/2015), conduce, peraltro, a sostenere che non può essere nuovamente pretesa l'IVA in Dogana anche qualora il deposito IVA sia stato utilizzato "virtualmente" (ossia senza la materiale immissione nel deposito dei beni oggetto di importazione).

Sul tema, si è pronunciata di recente la Suprema Corte, che, con la sentenza 12 febbraio 2019, n. 4052, ha riaffermato il principio tale per cui "nel caso in cui le merci provenienti da paesi al di fuori della unione europea siano state immesse in libera pratica con il pagamento in dogana dei soli dazi per essere destinate all'introduzione in un deposito fiscale, introduzione poi mai avvenuta, e sempre che l'iva sia stata in concreto assolta con il meccanismo dell'inversione contabile previsto dall'art. 17, comma 2, d.p.r. n. 633/1972, l'agenzia doganale non può procedere all'emissione di un atto impositivo per il recupero dell'iva non versata in dogana". Questo in modo coerente con i principi della sentenza Equoland (Corte di Giustizia UE 17 luglio 2014, causa C-272/13) è l'assunzione in base alla quale "il reverse charge è un metodo normale per l'applicazione dell'IVA alle operazioni transfrontaliere da parte del cessionario".

In altri termini, il reverse charge integra una modalità di effettivo assolvimento dell'IVA, con la conseguenza che l'omessa introduzione fisica dei beni nel deposito non giustifica il recupero dell'imposta non versata all'atto dello sdoganamento, ma determina un illecito fiscale di natura formale (cfr. circ. Agenzia delle Dogane n. 16/2014).

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

**MANCATA CANCELLAZIONE TEMPESTIVA
DELL'IPOTECA ESATTORIALE: RESPONSABILI
AGENZIA DELLE ENTRATE ED EQUITALIA PER I
DANNI PATRIMONIALI ARRECATI AL
CONTRIBUENTE**

Agenzia delle Entrate ed Equitalia sono solidalmente responsabili per i danni patrimoniali patiti dal contribuente per la cancellazione dell'ipoteca esattoriale avvenuta con ritardo rispetto alla sentenza di annullamento della cartella.

Si ravvisa, infatti, nel comportamento degli enti, una violazione delle regole di (i) imparzialità, (ii) correttezza e (iii) buona amministrazione.

Ed invero, tale comportamento – colposo – dei due enti causa al contribuente un danno patrimoniale risarcibile ex art. 2043 c.c..

Come noto, il DPR n. 602/1973 – nella sezione IV dedicata alle disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare – all'art. 77 ("Iscrizione di ipoteca") prevede espressamente che l'Agente della riscossione, munito di ruolo, possa iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui procede.

Ma se, iscritta l'ipoteca, s'instaura successivamente un giudizio di merito sulla legittimità della cartella, il contribuente – per vedersi cancellata l'ipoteca – dovrà attendere una sentenza di annullamento della cartella esattoriale. E spesso, la cancellazione dell'ipoteca avviene con ritardo rispetto all'emissione della sentenza, con conseguenze pregiudizievoli per il contribuente, soprattutto in termini di danni patrimoniali arrecati.

Sul punto, i Giudici della Suprema Corte – con la sentenza n. 4558 del 15 febbraio 2019 – hanno rilevato l'esistenza di una coobbligazione solidale ex art. 2055 c.c. in capo all'Agenzia delle Entrate e ad Equitalia in caso di danni patrimoniali patiti dal contribuente per la cancellazione dell'ipoteca avvenuta con ritardo rispetto all'annullamento della cartella.

Quanto sopra, a diretta tutela dei danni e del pregiudizio patrimoniale patito dal contribuente.

In punto di danni risarcibili, evidenzia la Suprema Corte, al fine di poter concretamente dimostrare l'esistenza di un illecito aquiliano ex 2043 c.c., andrà necessariamente provato che:

- (i) sussiste un evento dannoso;
- (ii) il danno è ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento;
- (iii) l'evento dannoso è riferibile ad una condotta della Pubblica Amministrazione in ordine ad un profilo causale, secondo i criteri generali previsti dal nostro ordinamento; e
- (iv) l'evento dannoso è imputabile a responsabilità della PA.

Così, il fatto illecito non deriva automaticamente dall'illegittimità dell'atto compiuto nell'esercizio dell'attività amministrativa, ma trova titolo nella colpa dell'Amministrazione finanziaria come apparato. E la colpa, nel caso di specie, è da riconnettersi all'ingiustificato ritardo con il quale l'Agenzia ha comunicato lo sgravio e l'Agente della riscossione, dal canto suo, ha disposto la cancellazione dell'ipoteca.

A cura di

Dott.ssa Claudia Pavanello

PVC: L'ATTO RESTA "IN PIEDI" ANCHE SE PRIVO DI OSSERVAZIONI CONFLUITE NEL SUCCESSIVO ACCERTAMENTO. POSIZIONE DI VERTICE CENSURABILE

La sentenza della Cassazione n. 1778 del 23 gennaio 2019 stabilisce in maniera incontrovertibile che è valido l'avviso di accertamento anche se l'Ufficio non esplicita le proprie valutazioni in merito alle osservazioni difensive prodotte dal contribuente a seguito della notifica del PVC. La mancata esplicitazione delle valutazioni dell'Agenzia delle Entrate sulle difese del contribuente non costituisce, infatti, una violazione dell'art. 12, comma 7 della L. 212/2000, tale da giustificare l'annullamento dell'avviso.

Nel caso oggetto di controversia, il contribuente aveva lamentato, sin dal primo grado di giudizio, che l'Agenzia delle Entrate non avesse, in sede di avviso di accertamento, fornito alcun riscontro in merito alle osservazioni difensive presentate nei confronti del processo verbale di constatazione, in chiara violazione della disposizione sopra citata in cui espressamente si prevede che "nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza".

Tale motivo, non sufficientemente esaminato nella fase di merito, è stato riproposto alla Suprema Corte che lo ha rigettato, evidenziando ulteriormente che le uniche nullità suscettibili di incidere sulla validità dell'atto sono quelle espressamente previste dalla legge o che determinino lesioni di specifici diritti o garanzie, tali da impedire la produzione di ogni effetto. Nel caso di specie nessuna di dette ipotesi è integrata: non ci sarebbe, difatti, alcun obbligo di legge in capo all'Amministrazione di rendere edotto il contribuente sulle proprie valutazioni in merito alle difese sollevate, ma solo l'obbligo di una mera "valutazione".

Sull'argomento, giova ricordare che la stessa Corte di Cassazione, appena qualche mese fa, nella sentenza n. 17210 del 2 luglio 2018, aveva ritenuto invece di confermare l'annullamento di un avviso di accertamento per violazione del diritto al contraddittorio, proprio in quanto l'Agenzia delle

Entrate aveva esplicitamente ammesso di non aver valutato le osservazioni difensive.

Alla luce di questo quadro, allora, come altrove evidenziato, sembra quasi che il rispetto dell'art. 12, comma 7 dello Statuto sia per la Cassazione più che una questione più che di diritto, un fatto di semantica.

Difatti, se l'Amministrazione finanziaria ammette di non aver affatto valutato le difese del contribuente, l'atto è nullo. Se, diversamente, invece l'Agenzia delle Entrate nulla dice sul punto ma, più semplicemente, motiva l'avviso di accertamento senza proferir parola sulle argomentazioni difensive spese dal contribuente, allora l'atto è valido ed efficace, dovendosi ritenere il silenzio dell'Amministrazione alla stregua di una valutazione "implicita" delle osservazioni difensive.

La decisione, a dire il vero, appare censurabile e, in via generale, dimostra una tendenza della Suprema Corte a restringere impropriamente il ruolo di garanzia sancito dall'art. 12 comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, a tutto vantaggio di posizioni sempre più sostanzialiste e volte alla "salvezza" dell'atto, ad ogni costo.

La possibilità – legittimata dalla Suprema Corte – per l'Amministrazione finanziaria di non esplicitare alcuna posizione in merito alle difese della parte privata, trincerandosi dietro ad un'evanescente questione di "valutazione", anche implicita e silente, delle osservazioni difensive, svuota di fatto il contenuto e il ruolo dell'art. 12 comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, baluardo della corretta formazione della pretesa tributaria, attraverso una interlocuzione preventiva effettiva e reale con il contribuente.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

NOVAZIONE CAMBIARIA - CORTE D'APPELLO DI BRESCIA (SENTENZA N. 313/2019)

Con la sentenza n. 313 del 18 febbraio u.s., la Corte d'Appello di Brescia ha favorevolmente accolto l'appello firmato dai legali dello Studio Ac, così statuendo e ripercorrendo – con estrema chiarezza – alcuni dei principi cardine in tema di novazione, quale modalità di estinzione delle obbligazioni originariamente sorte.

Non rileva l'uso improprio ed atecnico - fatto dalle parti private - dell'espressione "novazione cambiaria": la Corte d'Appello di Brescia afferma che, stante il disposto di cui all'art. 1230 c.c., va dimostrata l'effettiva esistenza dei requisiti dell'*animus novandi* e dell'*aliquid novi*.

I fatti di causa.

La controversia trae origine dalla stipulazione, fra le medesime Parti, di due differenti contratti di compravendita di beni mobili, uno concluso nel marzo 2006, l'altro a febbraio 2008. In particolare, con il primo contratto, le Parti concordavano per la rateizzazione del prezzo da garantirsi mediante l'emissione di n. 25 cambiali.

In sede di conclusione del secondo contratto, le Parti sottoscrivevano, altresì, una "*proposta di commissione*", per mezzo della quale riprogrammavano il credito/debito che ancora residuava sul primo contratto. L'esposizione debitoria dell'acquirente, infatti, alla stipula del secondo contratto era ancora di euro 27.000,00.

Nell'ambito della predetta proposta, le Parti utilizzavano impropriamente ed attecnicamente, la dicitura "*novazione cambiaria*". Nella sostanza, tuttavia, le Parti si erano limitate a dare atto della ridefinizione delle scadenze di pagamento. Con la proposta di commissione, infatti, le Parti prevedevano che i titoli, già consegnati al venditore in occasione del primo contratto, sarebbero stati restituiti e il pagamento del prezzo del secondo bene acquistato e la residua parte del prezzo del primo bene, ancora da saldare, sarebbero stati garantiti mediante la consegna da parte dell'acquirente di n. 25, nuovi, effetti cambiari.

Nessun dubbio sulle obbligazioni delle Parti, dunque, che rimanevano due e distinte:

1. da un lato l'acquirente era obbligata a saldare il debito relativo al primo contratto;

2. dall'altro, l'acquirente era obbligata al pagamento di quanto dovuto in forza del secondo contratto.

Da qui, il contenzioso.

L'acquirente, rimasta inadempiente al pagamento di quanto dovuto sulla base del primo contratto, si opponeva all'atto di precetto notificato da controparte.

In *prime cure*, il Tribunale di Brescia accoglieva l'opposizione a precetto dell'acquirente. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il venditore dei beni mobili.

I giudici di *secondo grado* – con estrema chiarezza in punto di motivazione delle sentenze – hanno recentemente accolto l'appello del venditore, statuendo che:

1. la mera sostituzione di una cambiale con altri titoli di credito non implica – in difetto di una diversa ed espressa volontà delle Parti – una novazione dell'obbligazione e del rapporto cambiario. Può risolversi, infatti, in una mera dilazione di pagamento;

la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. Ed invero, secondo quanto previsto dall'art. 1230 c.c., devono ricorrere "*l'animus novandi*" e "*aliquid novi*".

A cura di

Dott.ssa Claudia Pavanello

GIURISPRUDENZA

Cassazione - sez. lavoro sentenza 4 febbraio 2019 n. 3186

Licenziamento per futura soppressione del posto di lavoro. Illegittimità. Reintegrazione e pagamento indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18 comma 4 Stat. Lav.

La Corte di Cassazione afferma il difetto di giustificato motivo oggettivo di un licenziamento intimato per la soppressione del posto di lavoro prevista in futuro (anche se imminente). Si concreta, secondo la pronuncia, l'ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento poiché le ragioni su cui si fonda il recesso non sussistevano all'atto della sua comunicazione essendo semplicemente correlate ad un futuro accorpamento di mansioni che sarebbe, peraltro, conseguito da una futura fusione societaria, che di per sé, ai sensi dell'art. 2112 quarto comma c.c. non costituisce un giustificato motivo di licenziamento. Spetta quindi al lavoratore, in applicazione dell'art. 18 comma 4 Stat. Lav. a lui applicabile, il diritto alla reintegrazione e al pagamento di una indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale, dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione.

Ordinanza Corte Cassazione 7.2.2019, n. 3604

Definizione agevolata controversie tributarie

Non è definibile ai sensi dell'art. 6, DL n. 119/2018 (definizione agevolata controversie tributarie) l'impugnazione del rigetto, disposto dall'Ufficio, dell'istanza presentata dal contribuente contenente la richiesta di revoca, in autotutela, dell'avvio della procedura esecutiva da parte dell'Agente della riscossione per il recupero del debito iscritto a seguito della decadenza dal condono ex art. 12, Legge n. 289/2002.

Sentenza CTP Reggio Emilia 18.1.2019, n. 16/19

Scissione e responsabilità solidale

Nell'ambito di una scissione, la responsabilità solidale della società beneficiaria con la scissa per i debiti

tributari sorti anteriormente alla sottoscrizione dell'atto è subordinata alla conoscenza degli atti presupposti.



PRASSI

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.2.2019, n. 32, 34 e 36

Lavoratori impatriati

Sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicabilità del regime previsto per i lavoratori impatriati ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 ai fini della verifica della presenza dei requisiti richiesti con riferimento a specifici casi proposti in sede di interpello.

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.2.2019, n. 35

Trasferimento pensionato all'estero

Le pensioni percepite dall'INPS e dall'ENASARCO per l'attività di agente di commercio precedentemente esercitata in Italia da un soggetto iscritto all'AIRE e residente in Portogallo sono soggette a tassazione esclusivamente in tale Stato, come disposto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni con riguardo agli "altri redditi".

L'indennità di fine mandato percepita dall'ENASARCO e dalla casa mandante, rientrando tra i redditi di lavoro autonomo, è soggetta a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza (Portogallo) ovvero anche nello Stato della fonte del reddito (Italia) qualora in tale ultimo Stato il contribuente disponga di una base fissa ed il reddito sia attribuibile a detta base ovvero la permanenza si protragga nello stesso per un periodo pari o superiore a 183 giorni nell'anno.

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.